



TRIBUNALE DI ROMA – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico monocratico di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di Girasole, all'udienza del 16 dicembre 2004 nella causa civile iscritta sotto il numero 204995 R. G. dell'anno 2002, e vertente

tra

Europa TV 2000 s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Blasi, elett. te domiciliata presso il suo studio in Roma, via A. Baiamonti n. 2, per mandato a margine del ricorso;

opponente

e

I.N.P.G.I., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. M.Gavina Sulas, per procura a margine del decreto ingiuntivo, ed elett.te domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Roma Via Nizza n. 35;

opposto

ha pronunciato la seguente sentenza

DISPOSITIVO

Definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.7957/01 emesso dal Tribunale di Roma il 28.12.01.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore dell'opposto, che liquida in complessivi € 2.037,00, di cui € 856,00 per diritti ed € 955,00 per onorari.

Il giudice
Dott.ssa Paola Giovene di Girasole

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 16 dicembre 2004 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 204995/02

TRA

Europa TV 2000 s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Blasi, elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, via A. Baiamonti n. 2, per mandato a margine del ricorso;

opponente

E

I.N.P.G.I., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. M. Gavina Sulas, per procura a margine del decreto ingiuntivo, ed elett.te domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Roma, via Nizza n. 35;

opposto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'1.3.02, la Europa TV s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro in data 28.12.01 e ritualmente notificato, con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di £. 98.650.602 in favore dell'INPGI a titolo di contributi obbligatori e somme aggiuntive relativi alla giornalista _____, per il periodo luglio 1994 - ottobre 1997. A sostegno dell'opposizione deduceva l'insussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la _____ e la società nel suddetto periodo, contestando in particolare la qualifica di redattore ordinario subordinato sostenuta dall'INPGI, a

fronte di un'attività di mero praticantato svolta dalla con lo svolgimento di non oltre 8 servizi al mese..

Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione dell'esecutività, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva l'istituto opposto sostenendo l'infondatezza delle avverse argomentazioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Quindi, sospesa parzialmente l'esecutività dell'opposto decreto, espletata la prova testimoniale e autorizzato il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo di cui veniva data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

Presupposti della nascita dell'obbligo contributivo presso l'INPGI, che gestisce le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti, sono il possesso dello *status* di giornalista, risultante dall'iscrizione nell'apposito Albo, e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. L'art. 1 del regolamento di previdenza approvato con D.M. 1.1.53 prevede infatti che "ai fini dell'attuazione delle forme di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1 l. 1564/51 e dell'art. 3 Statuto Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti Italiani... sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti professionisti iscritti nell'apposito Registro, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico o che comunque compori prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della l. 69/63". L'art. 26 l. 67/87 ha poi ampliato la competenza istituzionale dell'INPGI, estendendola anche ai "... giornalisti praticanti di cui all'art. 33 l. 69/63".

Tanto premesso, è pacifico tra le parti, e documentalmente provato, che la abbia svolto attività di praticantato giornalistico presso la Europa TV s.r.l. dal luglio 1994, e che in conseguenza di ciò abbia ottenuto l'iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti con decorrenza 1.7.94. Ciò che l'opponente contesta è la

natura subordinata della prestazione ed, altresì, l'espletamento da parte della praticante di attività corrispondente a quella di redattore ordinario fin dal luglio 1994, affermando invece che l'impegno della , nel periodo in contestazione, si sarebbe limitato alla preparazione e lettura di 6/8 "pezzi" al mese, per il telegiornale serale, in base a turni con altri praticanti autonomamente gestiti dai praticanti stessi. Solo successivamente, ovvero dal novembre 1997, la predetta avrebbe cominciato a lavorare come redattrice ordinaria, con rapporto di lavoro subordinato regolarmente denunciato all'INPGI.

Tuttavia, la prova testimoniale espletata ha consentito di accertare che la , sin dal luglio 1994, ha lavorato come giornalista presso la Europa TV s.r.l., stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, con sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed espletando sempre le medesime mansioni di redattrice ordinaria. Tutti i testi escussi, colleghi della nel suddetto periodo, con le stesse mansioni, hanno infatti sostanzialmente confermato che l'attività presso la società richiedeva un impegno quotidiano, pur se con organizzazione in turni, almeno per un certo periodo, e consisteva nella preparazione del telegiornale che andava in onda due volte al giorno, nonché di altri servizi, in specifici settori a ciascuno assegnati, per la ricorrente il settore della moda. Hanno specificato che venivano realizzati anche servizi esterni, girati con la troupe messa a disposizione dalla società, e che venivano tenute riunioni periodiche, per l'organizzazione del lavoro. In particolare, le testi

hanno riferito che tutte loro lavoravano dalle 9,30/10,00 alle 20,00/20,30, con un intervallo per il pranzo. La teste ha specificato che solo quando era venuta a lavorare anche una quarta persona, era stato possibile organizzare dei turni in modo tale da non lavorare tutti i giorni sia la mattina che il pomeriggio. La teste pur riferendo di un impegno non coinvolgente l'intera giornata, ha confermato che comunque le addette alla redazione lavoravano in base a turni mattutini o pomeridiani, da loro stesse stabiliti, che richiedevano un impegno di almeno tre/quattro presenze alla settimana per ciascuna di loro. Circa il turno osservato dalla , ha riferito che questa lavorava in genere di mattina, dalle

9,00 alle 13,30, ma a volte l'aveva vista anche di pomeriggio. Quanto all'attività svolta dalla predetta e dalle altre addette alla redazione, tutte le testi hanno riferito che consisteva nella raccolta di notizie e nella realizzazione di servizi, anche esterni, per il TG, nonché nella lettura dello stesso. Sul punto, le testi e

hanno affermato che venivano realizzati due telegiornali, uno per la mattina ed uno per la sera, mentre la teste ha sostenuto che il telegiornale della sera costituiva una replica, e che solo per un certo periodo, di cui però non ha saputo specificare la durata, anche la sera era stato trasmesso un telegiornale in diretta. Tutte le testi hanno poi riferito che la oltre che del telegiornale, si occupava anche di servizi di moda. Infine, è emerso che presso la redazione vi erano scrivanie, telefoni e computer utilizzati dalle giornaliste per l'esplicazione della loro attività, ed altresì che queste si avvalevano di una troupe messa a disposizione dalla società, e che occorreva concordare con l'amministrazione, in persona del sig. , gli orari in cui era possibile avvalersene per la effettuazione dei servizi e per il loro montaggio.

In definitiva, il quadro complessivamente emerso dalle suddette dichiarazioni testimoniali, pur nelle diversità di alcuni aspetti, che comunque non inficiano la sostanziale coincidenza e dunque attendibilità delle singole affermazioni, è quello di una prestazione resa dalla sicuramente per un numero di giorni superiore a quello indicato dall'opponente (6/8 al mese). Ovvero deve ritenersi provato che la abbia lavorato, nel periodo luglio 1994/ottobre 1997, almeno quattro giorni alla settimana, ma presumibilmente anche più giorni, tenuto conto della mole di lavoro da espletare (preparazione di due telegiornali al giorno, da parte di quattro persone, e di ulteriori servizi di attualità). Tali elementi, uniti alla continuità dell'impegno lavorativo ed alla sua esplicazione essenzialmente presso la redazione, a stretto contatto con altre persone con cui dividere il medesimo lavoro, all'utilizzazione di mezzi ed uomini messi a disposizione dalla società, consentono di ritenere sufficientemente provata la natura subordinata della prestazione della nel periodo per cui è causa. Tale natura non può dirsi infatti smentita dall'esistenza di un elevato grado di

autonomia organizzativa in capo alle giornaliste, tra cui la impiegate dalla Europa TV s.r.l. E' infatti pacifico che, con specifico riferimento all'attività giornalistica, "ciò che rileva particolarmente ai fini dell'individuazione del vincolo della subordinazione - che è attenuato in considerazione della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni lavorative, caratterizzate da creatività ed autonomia - è l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni stesse nell'organizzazione dell'impresa" (Cass. civ., sez. lav., 21.10.00 n. 13945). E siffatti, elementi, come innanzi evidenziato, risultano sicuramente emersi dall'istruttoria espletata.

Infine, del tutto improduttiva di effetti nei confronti dell'INPGI, che ne è rimasto estraneo, è il verbale di accordo del 12.7.96, intervenuto tra la lavoratrice e la Europa TV s.r.l., secondo cui la avrebbe svolto non più di 8 prestazioni al mese, percependo non più di £. 630.000 mensili, corrispondente al compenso di praticante che svolge 8 servizi. E' infatti evidente come i diritti dei terzi non possano essere pregiudicati da un accordo intervenuto tra altre parti, cui il terzo non abbia partecipato.

E' pertanto fondata la richiesta di regolarizzazione contributiva operata dall'INPGI, ed azionata in sede monitoria.

Quanto alla misura dei contributi dovuti e delle sanzioni irrogate per il loro mancato versamento, va rilevato come alcuna contestazione sul punto risulti effettuata dall'opponente, se non quella della non spettanza alla della retribuzione mensile di redattrice ordinaria, su cui i predetti contributi sono stati calcolati. Circostanza smentita dalle risultanze probatorie.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 7957/01 emesso dal Tribunale di Roma il 28.12.01.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore dell'opposto, che liquida in complessivi € 2.037,00, di cui € 856,00 per diritti ed € 955,00 per onorari.

Roma, 16 dicembre 2004.

Il giudice

dott.ssa Paola Giovene di Girasole